



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 115 del 18/05/2021

**"ISTITUZIONE ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
(O.C.C.)?"**

Firmato da: Severino Nappi; Attilio Pierro; Gianpiero Zinzi



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

Prot. segr. n. 37 del 04.05.2021

**Al Presidente del Consiglio Regionale
On. Gennaro Oliviero**

**Al Direttore Generale Ufficio Legislativo
Dott.ssa Magda Fabbrocini**

Oggetto: Trasmissione Proposta di Legge –

**Si trasmette, per gli adempimenti di competenza, la Proposta di Legge dal titolo:
"ISTITUZIONE ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO (O.C.C.)".**

**Il Consigliere Regionale
Prof. Avv. Severino Nappi**



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

Proposta di Legge

**"ISTITUZIONE ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO (O.C.C.)" a firma dei Consiglieri Regionali:**

1 Severino Nappi

2 Attilio Pierro

3 Gianpiero Zinzi



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La crisi pand-economica ha accentuato il divario economico sociale colpendo sia il piccolo imprenditore sia il privato. Il mercato da solo non riesce a riequilibrare lo scompenso creato da un PIL nazionale già in forte contrazione ed in particolar modo in Regione Campania.

È necessario che l'Ente regionale scenda in campo per sostenere la ripartenza economica ma anche l'orgoglio e la creatività imprenditoriale, spesso frustate di fronte ai debiti ed alle insolvenze.

Per questo, accanto alle misure a sostegno del reddito, è necessario che la Regione Campania predisponga un piano di intervento a favore dei soggetti economicamente fragili che si possono individuare nel privato cittadino, nel piccolo imprenditore e nelle associazioni.

La proposta è finalizzata ad istituire un organismo di composizione delle crisi al pari degli organi già istituiti da altri enti ed ordini professionali ai sensi dell'art.15, co.1, della legge 27 gennaio 2012 n.3.

L'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) eroga il servizio di gestione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3/2012 e si attiene alle funzioni e agli obblighi di cui agli articoli 15 e seguenti della medesima legge e dell'articolo 9 e seguenti del Decreto del Ministero della Giustizia 24 settembre 2014 n. 202.

La Legge 27 gennaio 2012 n. 3 e il successivo Decreto 24 settembre 2014 n. 202, "legge salva suicidi", ha introdotto misure di contrasto al sovraindebitamento per i soggetti non assoggettabili alle procedure concorsuali, permettendo ai debitori incolpevoli di poter concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi e successivamente il "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" con entrata in vigore in data 15/08/2020, prorogata al 01/09/2021.

La norma si applica a tutti i soggetti esclusi dalla legge fallimentare e che non rientrano nelle vigenti procedure concorsuali. Tra questi: i consumatori che hanno contratto debiti per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, gli imprenditori commerciali sottosoglia di fallimento (art 1 comma 2 L. F.), i piccoli imprenditori, le associazioni di professionisti ed i soci di società di persone, gli



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

imprenditori esercenti un'attività agricola, le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 14 e ss. codice civile, le fondazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 14 e ss. codice civile, le associazioni non riconosciute ai sensi dell'articolo 36 e ss. codice civile, i comitati ai sensi dell'articolo 39 e ss., le organizzazioni di volontariato ai sensi della L. 226/1991, le associazioni di promozione sociale ai sensi della L. 383/2000, le organizzazioni non governative ai sensi dell'articolo 28 della L. 287/1991 e della L. 383/2000, le associazioni sportive dilettantistiche ai sensi della L. 398/1991, gli enti lirici ai sensi del D.Lgs. 367/1996, le ONLUS ai sensi del D.Lgs. 460/1997, i centri di formazione professionali ai sensi della L. 845/1978, gli istituti di patronato ai sensi della L. 152/2001 e del DPR 1017/1986, le imprese sociali di cui al D.Lgs. 155/2006.

Presupposto principale per poter essere ammessi alla procedura di composizione della crisi è il “perdurante squilibrio” tra le obbligazioni (debiti contratti) e il patrimonio del debitore, tale da causare una effettiva incapacità da parte del debitore a far fronte al pagamento delle obbligazioni contratte.

Con la procedura di composizione della crisi il debitore viene quindi messo in condizione di poter assolvere ai propri debiti, con metodi di pagamento accessibili per lo stesso, ponendolo, al riparo dalle procedure esecutive sui beni mobili, immobili, detenuti anche presso terzi, ed evitando tutte le inevitabili maggiori spese, nonché la pressione psicologica che crea il sovraindebitamento. Al contempo la legge cerca comunque di garantire ai creditori la migliore soddisfazione possibile.

È pertanto quanto meno opportuno se non necessario approvare una legge regionale che consenta alle famiglie e imprese del territorio, singole od associate, di poter adire un organismo che sia in grado di incontrare le parti contrattuali per risolvere con un accordo le insolvenze debitorie.

La Campania finalmente sarebbe al passo con le iniziative delle altre regioni e tra le prime a dotarsi di un organismo simile.

La proposta di legge si prefigge, quindi, sia di istituire e disciplinare presso le strutture della Giunta regionale l'Organismo di Composizione delle Crisi da sovraindebitamento per la Campania “**O.C.C.**”, quale articolazione interna dell'amministrazione, sia di realizzare azioni di natura culturale e di sostegno, quali campagne di informazione e sensibilizzazione o corsi di formazione sull'uso responsabile del denaro e sull'accesso consapevole al credito, l'attivazione di sportelli di preistruttoria, e forme di agevolazione e assistenza gratuita per l'accesso ai servizi dell'OCC, sostegno al reinserimento sociale ed occupazionale delle persone interessate da crisi da sovraindebitamento, a seguito della sua composizione, nonché misure di carattere patrimoniale nel settore abitativo, attivabili nelle crisi da sovra indebitamento In particolare:

- l'articolo 1 precisa le finalità della legge, diretta a prevenire, contrastare e definire soluzioni alle crisi da sovraindebitamento, individuando a questo fine misure sia di carattere culturale, formativo e sociale sia sportelli di preistruttoria sia misure per la



GRUPPO CONSILIARE LEGA CAMPANIA

composizione della crisi da sovra indebitamento, sia misure patrimoniali nel settore abitativo;

- l'articolo 2 provvede ad istituire presso le strutture della Giunta regionale l'Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento per la Campania - quale articolazione interna dell'amministrazione - che svolge le funzioni ed assume gli obblighi previsti dalla legislazione statale di riferimento e, in particolare, dalla Legge 27 gennaio 2012, n. 3, nonché del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155;
- l'articolo 3 detta la disciplina di funzionamento dell'Organismo, precisando i contenuti del regolamento fra i quali la nomina del responsabile, la durata dell'incarico, i meccanismi di individuazione dei gestori delle crisi, i criteri per l'attivazione delle forme di assistenza gratuita e di agevolazione, l'articolazione dei compensi e la destinazione di quelli riconosciuti all'Organismo;
- l'articolo 4 agisce sugli interventi di promozione e supporto, dagli sportelli di preistruttoria ai supporti di natura psicologica alle misure per il reinserimento sociale e ai piani di informazione e sensibilizzazione;
- l'articolo 5 istituisce il "Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del sovraindebitamento";
- l'articolo 6 disciplina la clausola valutativa;
- l'articolo 7 detta i criteri finanziari;
- l'articolo 8 precisa i termini di entrata in vigore.

RELAZIONE FINANZIARIA

L'applicazione della presente legge comporta una spesa di euro 200.000,00 per ogni anno del triennio 2021-2023 a ciò si provvede con le risorse appostate nel bilancio di previsione regionale di cui alla legge regionale n. 39 del 29 dicembre 2020 sul Programma 02 Missione 14 Titolo 1 per ciascuna annualità.

Tali risorse occorrono ai fini dell'istituzione del fondo di solidarietà per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del sovraindebitamento di cui all'art. 3, comma 4, lettera a) e dell'art. 4 della presente proposta di legge.



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

Nel suddetto fondo confluiscono anche le risorse previste dall'art. 3, comma 4, lettera a), come disposto dalla norma finanziaria della proposta normativa.

La costituzione dell'Organismo non comporta oneri per la finanza regionale perché i previsti adempimenti sono svolti nell'ambito dell'organizzazione regionale.

INDICE

Articolo 1 - Finalità

Articolo 2 – Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento

Articolo 3 – Funzionamento dell'Organismo

Articolo 4 – Interventi di promozione e supporto

Articolo 5 – Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto del fenomeno
del sovraindebitamento

Articolo 6 – Clausola Valutativa

Articolo 7 – Norma Finanziaria

Articolo 8 – Entrata in vigore



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

**Articolo 1
Finalità**

1. La Regione Campania persegue l'obiettivo di prevenire, contrastare e definire soluzioni alle crisi da sovraindebitamento, a sostegno dei consumatori e dei debitori non soggetti né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel Capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
2. Ai fini del comma 1 la Regione promuove e realizza azioni dirette a:
 - a. sostenere campagne di informazione e sensibilizzazione, nonché specifici corsi di formazione sull'uso responsabile del denaro e sull'accesso consapevole al credito;
 - b. favorire la composizione delle crisi da sovraindebitamento, a sostegno dei consumatori e dei debitori non soggetti, né assoggettabili, a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel Capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3;
 - c. attivare sportelli di preistruttoria e forme di agevolazione e assistenza gratuita per l'accesso ai servizi dell'Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento per la Campania di cui all'articolo 2;
 - d. favorire il reinserimento sociale ed occupazionale delle persone interessate da crisi da sovraindebitamento, a seguito della sua composizione;
 - e. consentire gli interventi patrimoniali di cui all'articolo 6.
3. Tutti gli interventi della presente legge sono realizzati, in coerenza con il quadro normativo europeo e nazionale, nel rispetto delle norme poste a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

Articolo 2

Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento

1. Ai fini dell'articolo 1 la Regione istituisce presso la Giunta regionale l'Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento (OCC), quale articolazione interna dell'amministrazione.
2. L'Organismo di composizione della crisi svolge le funzioni ed assume gli obblighi previsti dalla legislazione statale di riferimento e, in particolare, dalla Legge 27 gennaio 2012, n. 3, nonché del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155.
3. La Giunta regionale, previo parere delle Commissioni Consiliari competenti, approva il Regolamento per il funzionamento dell'OCC, nel rispetto di quanto definito all'articolo 3. L'OCC ha sede presso gli uffici della Regione, fermo restando quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera f).
4. Il Consiglio Regionale e la Giunta, per quanto di competenza, collaborano con i Comuni e, gli Enti Locali e, ove esistenti, i Segretariati sociali di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328 per l'istituzione o la qualificazione nei rispettivi territori di ulteriori organismi.



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

**Articolo 3
Funzionamento dell'Organismo**

1. Il Regolamento per il funzionamento dell'OCC di cui all'articolo 2, comma 3, definisce, fra l'altro:

a) i criteri per la nomina da parte della Giunta regionale del responsabile dell'OCC, da individuare a seguito di specifica selezione fra i dirigenti regionali in possesso dei requisiti richiesti dalla disciplina statale, ovvero mediante una selezione pubblica riservata a magistrati in quiescenza di provata esperienza nelle procedure concorsuali o a professori universitari in materia di diritto;

b) la durata dell'incarico del responsabile dell'OCC, rinnovabile e non superiore a cinque anni; la scadenza dell'incarico può essere anticipata di diritto dalla Giunta regionale a seguito di rinnovo del Consiglio Regionale, entro nove mesi dall'insediamento di quest'ultima;

c) che i gestori della crisi siano individuati mediante selezione pubblica, tra coloro che possiedono i requisiti previsti dalla disciplina statale;

d) i criteri per la definizione da parte del responsabile dell'OCC delle risorse destinabili alle misure di cui al comma 4, lettera a), fermo restando il tetto minimo del cinquanta per cento (50%) ivi previsto;

e) i criteri per l'individuazione da parte del responsabile dell'OCC dei soggetti nei cui confronti sono attivabili l'assistenza gratuita o le agevolazioni del comma 4;

f) gli obiettivi e le condizioni per l'istituzione di uffici periferici dell'OCC, in particolare presso gli uffici locali della Regione.

g) i criteri per l'organizzazione di una struttura tecnico-amministrativa di supporto all'OCC.

2. I compensi e i rimborsi spettanti all'OCC a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura sono determinati dal responsabile di cui al comma 1, lettera a), nei limiti di quanto previsto dalla disciplina vigente;

3. I gestori delle crisi sono remunerati con una quota, determinata dal responsabile dell'OCC, non superiore al cinquanta per cento (50%) del compenso previsto al comma 2.

4. I compensi netti percepiti dall'OCC sono destinati:

a) per almeno il cinquanta per cento (50%) al fondo di cui all'articolo 5, diretto a sostenere l'attivazione degli sportelli di preistruttoria, le agevolazioni e l'assistenza gratuita di cui al comma 1, lettere d) ed e), gli interventi di cui all'articolo 4, nonché le spese connesse all'istituzione dell'OCC;

b) per non più del cinquanta per cento (50%) al compenso dei gestori della crisi.



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

5. I compensi determinati per le attività di cui all'art. 16 commi 1, 2 e 3, del Decreto Ministeriale sono sempre ridotti della misura variabile dal 15% al 40%. Possono essere ridotti qualora il debitore riveste la qualifica di consumatore. Sono dovuti in ogni caso gli oneri accessori previdenziali e fiscali di legge. È dovuto, altresì, il rimborso delle spese documentate. Sul compenso come determinato sarà destinata all'OCC una percentuale del 15% (quindici per cento) quale rimborso forfettario delle spese generali, ai sensi dell'art. 14 comma 3 e dell'art. 13 comma 5 del D.M. n. 202/2014.

6. Il mancato pagamento da parte del debitore non giustifica l'interruzione o la chiusura della procedura di sdebitamento. In questo caso, come in quello di versamento da parte del debitore di una somma inferiore a quella dovuta, l'OCC maturerà un credito verso l'indebitato, azionabile nelle forme ordinarie, e, conseguentemente, la pretesa creditoria del gestore sarà subordinata ai tempi e alle forme del recupero del credito da parte dell'OCC. Sono ammessi acconti sul compenso finale. Il compenso è dovuto indipendentemente dall'esito delle attività previste di cui alla legge n. 3/2012.



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

**Articolo 4
Interventi di promozione e supporto**

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, la Regione si impegna a:

- a) promuovere e sostenere la realizzazione di azioni di promozione delle iniziative della presente legge e delle altre misure dirette a prevenire e ad affrontare le crisi da sovraindebitamento. La Regione sostiene altresì, anche mediante specifici accordi, iniziative dirette al medesimo fine scaturenti dall'iniziativa di Enti locali, pubbliche Istituzioni o qualificati soggetti pubblici e privati;
- b) nell'ambito delle misure del comma 1, lettera a), ad operare direttamente o in accordo con i soggetti ivi previsti per la costituzione di sportelli di preistruttoria al fine di orientare proficuamente gli utenti verso le diverse misure attivabili;
- c) svolgere, anche attraverso accordi con altri qualificati organismi pubblici e privati, funzioni di assistenza tecnico-progettuale nei confronti degli Enti Locali che sviluppino iniziative coerenti con le finalità della presente legge;
- d) predisporre convenzioni con gli Ordini Professionali competenti per materia al fine di reperire professionisti disponibili a svolgere il ruolo di gestore della crisi per l'organismo e concordare con gli stessi, regole standard per la determinazione dei relativi compensi calmierati a vantaggio del debitore;
- e) realizzare un apposito spazio sul proprio sito istituzionale ove pubblicizzare le attività svolte dall'organismo e adottare ogni altra opportuna iniziativa per dare risalto al progetto a vantaggio di tutti i soggetti interessati;
- f) predisporre la documentazione in formato elettronico affinché soggetti interessati possano presentare domanda di accesso ai servizi dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento dandone idonea comunicazione nell'apposito spazio presente sul sito istituzionale della Regione;
- g) istituire un registro informatico delle procedure con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore, al gestore della crisi designato, all'esito del procedimento, nel rispetto delle disposizioni legislative di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e s. m. i. in tema di tutela dei dati personali.



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

Art. 5

**Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del
sovraindebitamento**

1. Per le finalità dell'articolo 3, comma 4, lettera a) e dell'articolo 4 la Regione istituisce il "Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del sovraindebitamento". Nel fondo confluiscono le risorse di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) e dell'articolo 7, comma 1.



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

**Art. 6
Clausola valutativa**

1. La Giunta regionale, entro il trentuno marzo di ogni anno, a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette al Consiglio Regionale della Campania una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della presente legge. In particolare, la relazione dovrà contenere dati e informazioni su:
- a) iniziative attuate per lo sviluppo e il consolidamento dell'OCC;
 - b) iniziative attuate dalla Regione per la diffusione e la conoscenza dell'OCC;
 - c) iniziative degli Enti locali che attivano servizi di supporto ai cittadini sul tema del sovra indebitamento;
 - d) iniziative dirette alla prevenzione delle crisi da sovraindebitamento.



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

**Articolo 7
Norma finanziaria**

1. Fermo restando che per la costituzione dell'Organismo di cui all'articolo 2 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale e che gli adempimenti disposti sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, per l'attuazione dell'articolo 3, comma 4, lettera a), nonché degli articoli 4 e 5 la Regione provvede mediante l'istituzione di un apposito fondo denominato "Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del sovraindebitamento", per un importo di euro 200.000,00 per ciascun anno del triennio 2021-2024, la cui copertura è assicurata, relativamente all'anno 2021, dai fondi del Programma 02 Missione 14 Titolo 1 del bilancio di previsione regionale. Nel Fondo confluiscono altresì le risorse di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a).



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

**Articolo 8
Entrata in vigore**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.